

## Congedi straordinari dei magistrati.

(Circolare n. 19641 del 14 novembre 1994)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 novembre 1994,

È in relazione alla nota in data 13 settembre 1994 del Ministro di Grazia e Giustizia con cui viene chiesto al C.S.M. di riesaminare le delibere in materia di competenza a concedere il congedo straordinario ai magistrati, propone di approvare la seguente circolare:

“La nota del Ministro di Grazia e Giustizia è intervenuta a proposito in quanto la Commissione si è posta autonomamente il quesito se sia ancora giustificato, anche alla stregua della sopravvenuta normativa in materia di congedo di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 537, che il Consiglio debba occuparsi di provvedere in materia di congedo straordinario per i periodi superiori a trenta giorni.

Si ritiene, infatti, che per un migliore funzionamento degli uffici (semplificazione ed acceleramento del procedimento di concessione del congedo, alleggerimento del pressante carico di lavoro della seconda commissione e del *plenum* del C.S.M.), sia più opportuno attribuire la competenza in materia esclusivamente ai Capi degli Uffici giudiziari.

Per una migliore valutazione della questione si è, comunque, provveduto ad acquisire un parere dell'Ufficio Studi (n. 232 del 15 ottobre 1994) il cui contenuto è stato unanimemente condiviso e viene pertanto integralmente fatto proprio e allegato:

Tutto ciò premesso, si delibera di stabilire che “la competenza a deliberare in materia di congedi straordinari spetta soltanto ai Capi degli Uffici giudiziari indicati negli artt. 46, 47 e 49 del Regolamento generale giudiziario (R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641), tenuto conto delle modifiche di attribuzioni previste dagli artt. 14 e 16 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511”.

ALLEGATO

### *La disciplina della concessione del congedo straordinario ai magistrati.*

1. Il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), nel disciplinare il congedo straordinario dei pubblici dipendenti, prevedeva, prima della modifica di cui si dirà in seguito, che lo stesso potesse essere concesso fino ad una durata massima di 60 giorni nel corso dell'anno (art. 37, III comma) dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni (art. 37, IV comma).

A tale disciplina faceva riscontro l'art. 19 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, recante il regolamento di attuazione del testo unico, per il quale la concessione del primo congedo straordinario non può superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese.

Il C.S.M. con una lontana delibera (1), considerando applicabile ai magistrati detta disciplina (2), ritenne che la competenza a provvedere in materia di congedi straordinari spettasse, per i periodi superiori a trenta giorni al Consiglio stesso e per i periodi inferiori ai capi degli uffici giudiziari indicati negli artt. 46, 47, 48 e 49 del R.D. 14 dicembre 1865 n. 264 (regolamento generale giudiziario), recanti la disciplina delle *missioni di assenza*. Tale opinione fu successivamente parzialmente corretta, nel senso che la competenza alla concessione del congedo straordinario fino trenta giorni (e di quello matrimoniale) fu integralmente riservata ai Capi di Corte (3).

2. La disciplina del congedo straordinario dei pubblici dipendenti è stata innovata dall'art. 3 della l. 24 dicembre 1993 n. 537, commi 37 e 39. Il comma 37 di tale articolo ha modificato il testo del III comma dell'art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), riducendo il termine di durata massima, nel corso dell'anno, del congedo in esame da 60 a 45 giorni. Il comma 39, inoltre, ha modificato il I comma dell'art. 40 del detto testo unico, mutando il regime del trattamento economico del congedo straordinario, per cui il dipendente, mentre prima godeva degli assegni pieni per i primi 30 giorni e ridotti di un quinto per gli altri 30, ora gode per tutti i 45 giorni di tutti gli assegni, salvo che per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, in cui gli assegni vengono ridotti di un terzo (4).

*Proposta di estendere a tutto il periodo di congedo straordinario la competenza dei Capi di Corte.*

Nel restituire al Ministro regolarmente vistato il d.m. 25 giugno 1994, che ha recepito la delibera 11 maggio 1994 con cui il C.S.M. concesse al dott. .... un periodo di congedo straordinario decorrente dal 13 al 26 febbraio 1994, la Ragioneria Centrale ha fatto rilevare che, a seguito della riforma sopra indicata, sarebbe opportuno che la competenza dei Capi di Corte a concedere tale tipo di congedo venga estesa fino al periodo massimo di 45 giorni.

Il Ministero, a sua volta, ha fatto propria tale istanza, rilevando che l'unificazione del trattamento economico per tutto il periodo di fruibilità ha fatto venir meno la *ratio* stessa della separazione di competenza.

Sollecita, pertanto, un riesame della pratica ..... e una nuova delibera consiliare che attribuisca esclusivamente ai Capi di Corte la competenza in materia di concessione di congedo straordinario.

Prima di entrare nel merito del problema si deve rilevare che le delibere del C.S.M. che attribuiscono la competenza a concedere il congedo straordinario fino a trenta giorni ai Capi di corte non sono mitigate dalle (ormai superata) distinzione del trattamento economico dei due periodi, ma dall'esigenza di inserire l'istituto del congedo straordinario stesso nell'ambito della disciplina delle assenze dal servizio dei magistrati.

Dato che l'art. 37 del D.P.R. 3/57 prevede che tale congedo è concesso "dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni", il C.S.M. ritenne che in base alle leggi di ordinamento giudiziario il soggetto "competente" in questione andasse individuato nei Capi di Corte, atteso che a loro gli artt. 14 e 16 del r.d.lgs. 511/46 attribuiscono il potere di sorveglianza sui magistrati (rispettivamente giudicanti e del pubblico ministero) del distretto. La fissazione del termine di trenta giorni derivava dal fatto che proprio questo era il limite temporale massimo entro cui i Capi di Corte potevano concedere ai magistrati del distretto le "permisioni di assenza" (art. 46 del regolamento generale giudiziario di cui al r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641), di modo che l'assimilazione concettuale di quest'ultimo istituto al congedo straordinario aveva condotto il Consiglio (con le due delibere del 1964 e del 1968) ad enunziare il criterio di divisione della competenza ora in esame.

Tale criterio è rimasto inalterato nel tempo, nonostante il Consiglio abbia ritenuto che la disciplina delle permisioni di assenza sia da ritenere abrogata perché sostituita normativamente proprio da quella del congedo straordinario (5).

Il criterio in questione, del resto, ha soddisfatto anche ad una primaria esigenza di gestione amministrativa del congedo straordinario in ragione della precedente differenziazione del trattamento economico tra i primi trenta giorni (in cui, per il testo allora vigente dell'art. 40 del D.P.R. 3/57, il magistrato manteneva l'intero trattamento economico) ed i secondi (in cui, per la stessa norma, il trattamento veniva ridotto di un quinto). L'accertamento in sede consiliare della competenza per la concessione dei periodi di congedi oltre i trenta giorni semplificava, ovviamente, tutti i contatti con le strutture ministeriali competenti per le operazioni contabili incidenti sul trattamento economico del magistrato.

Con la sua nota del 13 settembre 1994 il Ministero sollecita una revisione del criterio in esame, essendo venuta meno (non la *ratio*, ma la esigenza pratica che lo sorreggeva.

A tale revisione non osta, come rilevato, il quadro normativo di riferimento. La fissazione in trenta giorni del termine massimo di competenza dei Capi di Corte nasceva, infatti, non da una precisa disposizione, ma dall'intento del Consiglio di consentire una sorta di continuità con la precedente disciplina delle permisioni di assenza e di venir incontro ad una esigenza di buon funzionamento degli uffici per la duplicità di trattamento economico ed i conseguenti adempimenti di ordine stipendiale.

Una volta venuta meno questa esigenza di gestione amministrativo-contabile, non sussistono ostacoli (neppure di opportunità) a che il Consiglio riveda la sua precedente posizione e ritenga accentrata nei soli Capi di Corte la competenza a concedere il congedo straordinario fino alla durata massima di 45 giorni, in applicazione del potere di sorveglianza loro riconosciuto dagli artt. 14 e 16 del r.d.lgs. 511/46, in forza del quale, come rilevato, ad essi compete la valutazione delle esigenze di tutti i magistrati del distretto. Una eventuale revisione in questo senso farebbe corretta applicazione del principio di buon funzionamento degli uffici (che è criterio che deve guidare l'azione di ogni pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.) in quanto, oltre a semplificare il procedimento di concessione del congedo ed a ridurre i tempi, consentirebbe una maggiore omogeneità di valutazione delle richieste.

### *Conclusioni*

Non sussistono ostacoli di ordine legislativo a che il Consiglio, rivedendo la sua precedente posizione, affermi che la competenza a concedere il congedo straordinario fino alla durata massima di 45 giorni appartiene ai Capi di Corte.

Non sembra che il Consiglio debba, invece, prendere ulteriori provvedimenti circa la pratica del dott. ...., nel cui ambito il Ministero ha sollevato l'attuale questione. Essa, infatti, è da ritenere conclusa in quanto il decreto ministeriale è stato regolarmente vistato e le osservazioni della Ragioneria Centrale attendono non alla pratica in questione, ma al suggerimento di cambiare il regime della competenza.

*(Circolare n. 554 del 18 gennaio 1995 in materia di competenza alla concessione di congedi straordinari).*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 gennaio 1995, in relazione alla circolare in materia di competenza alla concessione di congedi straordinari approvata dal Consiglio nella seduta del 9 novembre 1994

ha deliberato di approvare le seguenti precisazioni:

“Il Consiglio con delibera del 9 novembre 1994 ha deliberato di modificare la competenza in materia di concessione di congedi straordinari ed ha affermato che essa spetta solamente “ai Capi degli Uffici Giudiziari” indicati negli artt. 46, 47, e 49 del reg. gen. giud. (r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641), tenuto conto delle modifiche di attribuzioni previste dagli artt. 14 e 16 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511”.

Tale delibera, nel ricalcare in sostanza il disposto della circolare prot. 11181 dell'11 giugno 1964 in materia di competenza a concedere il congedo straordinario di durata inferiore ai trenta gg., richiama tanto le norme sulla competenza a concedere le permissioni di assenza del vecchio ordinamento giudiziario (artt. 46, 47 e 49), quanto la più recente disciplina sull'esercizio dei poteri di sorveglianza dei Capi di Corte contenuta negli artt. 14 e 16 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511. La delibera, nella pratica intende dare una lettura coordinata delle due norme, da cui emerga la prevalenza delle seconde e la affermazione della competenza esclusiva dei Capi di Corte.

La sostanziale ambiguità di tale combinato disposto e l'intenzione di eliminare ogni incertezza interpretativa avevano raccomandato al Consiglio di meglio chiarire il punto della competenza a concedere il congedo straordinario. Pertanto con due successive delibere, una del 1967 (in not. 5/67) e l'altra del 1972 (circ. prot. 3230 del 14 giugno 1972), il Consiglio stesso aveva affermato che “per i congedi fino a trenta gg. la competenza a concederli rimane attribuita ai Capi di Corte, a norma degli artt. 14 e 16 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511; per i congedi di durata superiore da 30 a 60 gg. rimane competente il Consiglio Superiore della Magistratura”.

Ora, dopo l'intervento della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ritenendosi di assegnare la competenza a concedere il congedo straordinario per tutto il periodo massimo consentito ai Capi di Corte, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo appare opportuno formulare in termini più chiari la parte dispositiva della delibera del 9 novembre 1994, precisandosi che per Capi degli Uffici Giudiziari bisogna intendere: “i Capi di Corte”.